



AFSAI

Associazione
per la
Formazione
gli
S c a m b i
e le
A t t i v i t à
Interculturali

Organizzazione senza scopo di lucro per la
formazione e la promozione della mobilità
giovanile e della educazione interculturale

STATUTO

ADOTTATO

dall'Assemblea Generale dei Soci in ROMA, 17 ottobre 1958;

MODIFICATO

dall'Assemblea Generale dei Soci in MILANO, 16 dicembre 1965
e dall'Assemblea Generale dei Soci in BRESCIA, 18 maggio 1968;

EMENDATO

dall'Assemblea Generale dei Soci in ROMA, 20 aprile 1979,
dall'Assemblea Generale dei Soci in ROMA, 15 novembre 1982,
dall'Assemblea Generale dei Soci in ROMA, 16 gennaio 1989
e dall'Assemblea Generale dei Soci in ROMA, 17 giugno 2002.

TITOLO I**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**Articolo 1

E' costituita l'Associazione per la Formazione, gli Scambi e le Attività Interculturali. L'Associazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata **AFSAI**.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nei settori della educazione extra-scolastica, dell'apprendimento interculturale, della promozione della mobilità e del volontariato transnazionale e si propone di:

- a) attraverso l'attuazione di programmi/progetti/attività di mobilità giovanile sia individuale, sia di gruppo e attraverso l'attuazione di programmi/progetti/attività di formazione dei giovani sulle tematiche internazionali, promuovere, in Italia e all'estero, i rapporti tra differenti culture e nazionalità per una più profonda intesa e cooperazione tra i popoli e le nazioni;
- b) promuovere programmi/progetti/attività di educazione ai temi dello sviluppo, di formazione professionale e promozione sociale - con particolare riguardo alla condizione giovanile- nei Paesi in via di sviluppo e/o in Italia;
- a) contribuire allo studio e all'informazione sulle tematiche inerenti al mondo giovanile;
- b) collaborare con gli enti e le associazioni nazionali ed internazionali impegnate nell'attività di interscambio culturale ed in ricerche e sperimentazioni educative;
- c) riunire tutti coloro che hanno partecipato ai programmi della Associazione e tutti coloro che sono interessati a sostenerli e diffonderli.

TITOLO II**PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) dai beni e dai valori che acquisti, donazioni e lasciti disposti ad incremento del patrimonio vengono comunque in proprietà dell'Associazione;
- c) dalle somme accantonate per riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di associazione;
- b) dagli interessi e dalle rendite del patrimonio;
- c) dai contributi e dalle somme che a qualsiasi titolo provengano o spettino all'Associazione.

Articolo 5

L'esercizio finanziario va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione finanziario di competenza dell'esercizio successivo.

Dopo la fine dell'esercizio ed al più tardi entro il 15 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, sulla base della documentazione in essere presso la sede, approva il consuntivo della gestione e il rendiconto del patrimonio.

TITOLO III**SOCI**Articolo 6

Sono Soci:

- ordinari:** tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla loro ammissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- collettivi:** tutti quegli enti e organizzazioni, legalmente costituiti, che condividendo gli scopi sociali e partecipando attivamente alla realizzazione degli stessi, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla loro ammissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- onorari:** tutti coloro che per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica contribuiscono in modo notevole agli scopi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di Socio onorario si acquisisce con delibera presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole dell'interessato.

Articolo 8

I Soci ordinari e collettivi sono tenuti a versare la quota di associazione, che viene stabilita annualmente dall'Associazione. I Soci ordinari, collettivi e onorari che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sono considerati Soci ordinari, collettivi e onorari anche per l'anno successivo e, i Soci ordinari e collettivi, sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 9

I Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, di cui devono essere informati.

Articolo 10

I Soci si possono riunire in Comitati locali, funzionanti secondo criteri fissati dall'Assemblea e coordinati da un Socio designato dagli altri componenti. I Comitati sono riconosciuti annualmente dall'Assemblea e possono godere di autonoma personalità. Essi promuovono localmente i programmi nazionali dell'Associazione, secondo indicazioni comunemente elaborate.

L'Associazione promuove altresì la più ampia autonomia dei Comitati nello svolgimento di iniziative di interesse locale e rispondenti alle finalità sociali, favorendo il decentramento dei movimenti finanziari.

Articolo 11

La qualità di Socio si perde: per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso di Soci ordinari e collettivi; per decesso, per dimissioni o per elusione sancita dal Consiglio Direttivo per gravi motivi nel caso di Soci onorari, collettivi e ordinari. In caso di elusione per

gravi motivi, l'interessato/a ha diritto al ricorso ad arbitri di cui all'Articolo 26 entro tre mesi dal giorno in cui la deliberazione gli/le è stata notificata.

TITOLO IV**ASSEMBLEA**Articolo 12

I Soci sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria, sia presso la sede sociale che altrove, dal Presidente del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante comunicazione scritta spedita a ciascun Socio.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa. All'avviso di convocazione deve essere allegata una relazione del Consiglio Direttivo, una copia del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione annuale del Revisore dei Conti. L'Assemblea deve altresì essere convocata nelle stesse forme ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno tre decimi dei Soci.

Articolo 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con le disposizioni statutarie di cui agli Articoli 6, 7, 8 e 11.

I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo o rivestano la carica di Revisore dei Conti o legati all'Associazione da vincoli di servizio continuativo o di lavoro autonomo o dipendente. Nessun Socio potrà ricevere più di tre deleghe, tranne che per le Assemblee straordinarie.

Articolo 14

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di voto, accertare la regolarità dell'Assemblea e presiederla, salvo designazione di altro Socio da parte dell'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

Articolo 15

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali e sul regolamento finanziario dell'Associazione, sulla nomina e sull'operato dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto, sulla adesione ad altre associazioni aventi fini uguali o analoghi e su tutto quanto altro demandato ad essa per Legge o per Statuto.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, se prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti non hanno voto.

Nelle deliberazioni di sfiducia nei confronti di uno o più componenti del Consiglio Direttivo e di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre il voto

favorevole di metàpiù uno dei presenti. Nella deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Articolo 17

Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel suo ambito, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, decorrendo dal giorno nel quale si è tenuta l'Assemblea in cui il Consiglio Direttivo è stato eletto.

In caso di decesso o di dimissioni contemporanee di più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in sua mancanza, il Vice-Presidente o, in sua mancanza, il Revisore dei Conti convocano immediatamente l'Assemblea dei Soci per la sostituzione o l'integrazione del Consiglio Direttivo. Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i membri restanti provvedono alla sostituzione di quelli. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento della loro funzione.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia nella sede associativa che altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri, e comunque due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo e rendiconto del patrimonio.

La convocazione va fatta con avviso scritto spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, con preavviso telegrafico di ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo deve intendersi validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri, ancorché non sia stato convocato nelle forme sopra stabilite.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e, salvo quanto qui altrimenti disposto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo può deliberare tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, richiedendo le autorizzazioni governative nei casi previsti dalla Legge.

In particolare, fermo restando quanto sopra e a puro titolo esemplificativo, può prendere ogni decisione inerente al personale direttivo o esecutivo, compilare il regolamento interno dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, aprire conti correnti bancari e/o postali, stipulare mutui, accordando eventualmente garanzie ipotecarie,

concedere o richiedere fidejussioni, aprire libretti di deposito a risparmio e in genere contrarre ogni obbligazione, anche in forma cambiaria, ed effettuare ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare.

Il Consiglio Direttivo può designare, all'interno oppure all'esterno del Consiglio Direttivo stesso, il Direttore dell'Associazione, nonché un Tesoriere. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Direttore non sono fra loro cumulabili.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Articolo 22

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica dal parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione. Per particolari atti il Consiglio Direttivo o il Presidente possono conferire la rappresentanza negoziale ad altri componenti del Consiglio Direttivo, al Direttore o ad altri Soci.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è coadiuvato nelle proprie funzioni da un Ufficio di Coordinamento Nazionale e da Commissioni costituite secondo modalità decise annualmente dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Coordinamento Nazionale, amministrato dal Direttore dell'Associazione se designato, ha il compito di curare la puntuale esecuzione dei progetti, programmi e azioni afferenti agli scopi statutari, curare il collegamento con le associazioni aventi fini uguali o analoghi, le relazioni esterne, la tenuta della contabilità e delle documentazioni di archivio.

Le Commissioni avranno il compito di elaborare progetti specifici di attività e programmi, d'intesa con l'Ufficio di Coordinamento Nazionale e con il Consiglio Direttivo. Potranno altresì proporre mozioni e fornire pareri su tutto quanto attiene alla gestione dell'Associazione.

Articolo 24

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI

REVISORE DEI CONTI

Articolo 25

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale sul bilancio; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 26

In caso di controversie sociali tra i Soci, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, la soluzione viene affidata ad un Collegio di tre arbitri che giudica inappellabilmente, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura. Il Collegio è così formato: ognuna delle due parti interessate nomina per iscritto un arbitro e gli arbitri così designati ne nominano un terzo. Gli arbitri devono essere Soci a tutti gli effetti dell'Associazione. È esclusa ogni altra giurisdizione in merito alle suddette controversie.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27


Le cariche sociali possono essere attribuite soltanto a Soci che hanno piena capacità giuridica di agire.


Articolo 28


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e decide in ordine alla devoluzione del patrimonio.



AFSAI

 Viale dei Colli Portuensi,
n° 345-B2 • 00151 Roma

 (+39) 06.5370332

 (+39) 06.58201442

 info@afsai.it

 <http://www.afsai.it>